

**STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA  
DENOMINATA  
“ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DELL’ASSONAUTICA  
PROVINCIALE DI ANCONA”**

**Art. 1 - Denominazione.**

L’Associazione sportiva dilettantistica “ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DELL’ASSONAUTICA PROVINCIALE DI ANCONA” è priva di personalità giuridica e ha sede legale ad Ancona, in via Mascino, n° 3/h in virtù di concessione da parte della Assonautica di Ancona dell’uso gratuito del nome e dei segni distintivi. L’Associazione è un ente di diritto privato apartitico, apolitico, aconfessionale e senza fini di lucro, la quale intende uniformarsi nello svolgimento della propria attività ai principi di democraticità della struttura, nonché di democraticità e pari opportunità nell’accesso alle cariche elettive e di gratuità delle cariche associative.

L’Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro, ai sensi dell’art.8 D.lgs 36/2021.

E’ caratterizzata dall’elettività e gratuità delle cariche associative e dall’obbligatorietà del bilancio. Il Presidente assume la veste di rappresentante legale della Associazione.

Durante la vita dell’Associazione ed anche in caso di scioglimento non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali. La durata dell’Associazione è indeterminata

**Art. 2 – Oggetto, Principi e Finalità.**

- L’Associazione non ha scopo di lucro, e destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività statutaria o all’incremento del patrimonio.

- Oggetto sociale della Associazione è l’esercizio in via stabile e principale della organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza delle attività sportive dilettantistiche in particolare in discipline quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti: lo sport velico e remiero, il motorismo nautico, l’e-sailing, la subacquea, la pesca sportiva.

- L’ordinamento interno è ispirato ai principi di democraticità e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. L’Associazione si ispira alla parità di genere e promuove particolarmente l’attività sportiva di persone svantaggiate, persone affette o reduci da malattie, anziani e diversamente abili, e intrattiene rapporti di natura collaborativa non economica con il Volontariato e Enti del Terzo Settore, con le Pubbliche Amministrazioni statali e locali, le Scuole, le Università e le altre Agenzie Educative, per lo svolgimento, a titolo gratuito ed oneroso, di attività dilettantistiche, divulgative culturali ed educative in ambito velico e più in generale nautico-marino. L’Associazione potrà inoltre promuovere ogni altra disciplina sportiva riconosciuta dal Ministero dello Sport e dal Dipartimento dello Sport.

L’Associazione opera con propria struttura organizzativa, e con la prevalente ma non esclusiva prestazione personale volontaria degli associati, per il perseguimento dello scopo sociale con finalità anche di carattere sociale, civile e culturale in conformità alle norme Regionali, Nazionali e Comunitarie vigenti, e affida particolare attenzione a svolgere verso anziani, adulti e giovani, opera di iniziazione e perfezionamento agli sport amatoriali ed agonistici in ambito nautico e marino.

- L’Associazione può esercitare attività diverse da quelle principali, purchè a carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali secondo i criteri e limiti ex art.9 D.lgs 36/2021 e

ss.mm. e integrazioni e, dietro delibera del Consiglio Direttivo, a titolo esemplificativo ma non esaustivo si indicano:

- attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero da parte dei soci;
- la promozione di attività sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, l'attività svolta da associati o tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo.

Per il perseguimento delle proprie attività istituzionali, l'Associazione potrà effettuare:

- l'acquisizione o gestione o locazione di strutture ed attrezzature idonee alla pratica delle specialità sportive dilettantistiche disciplinate da una Federazione Sportiva Nazionale o un Ente di Promozione Sportiva riconosciute dal CONI;
- la realizzazione di ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario (e per queste ultime con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico) ritenuta utile, necessaria e pertinente, ed in particolare quelle relative alla gestione diretta e indiretta, alla costruzione, ampliamento, allestimento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto di immobili da destinare ad attività sportive. Tutto ciò, anche insieme ad altre Associazioni o Società o aggregazioni di carattere sportivo, secondo accordi.

### **Art. 3 - Attività per il conseguimento delle finalità sociali.**

Per il conseguimento dei propri scopi sociali si avvale prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri soci aderenti, che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro diretti o indiretti, ma solo con finalità amatoriali. Esse sono comprensive dello svolgimento diretto della attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.

La presente Associazione può altresì avvalersi di lavoratori sportivi, ai sensi e secondo le norme e limiti indicati dalle leggi, nonché di lavoratori autonomi o subordinati per le mansioni non contemplate dal D.lgs 36/2021.

- Nell'ottica di valorizzazione della formazione dei giovani atleti e per garantire una formazione professionale che favorisca l'accesso al lavoro, l'Associazione può stipulare contratti di apprendistato, e di apprendistato di alta formazione e ricerca, su materie nautiche.
- L'Associazione può ricevere proventi da rapporti di sponsorizzazione, promo pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti, strutture e beni sportivi.
- L'Associazione può partecipare a Società o Consorzi aventi finalità sportive, purché conformi ai suoi fini statutari e non aventi fini di lucro. Può intraprendere accordi con altre Asd o Società sportive, anche di altre discipline sportive, per il migliore raggiungimento dei fini statutari.
- L'Associazione può corrispondere premi in denaro ai propri atleti per risultati sportivi di rilievo.

### **Art. 4 - Riconoscimento a fini sportivi e certificazione. Rapporti con gli Organi Federali.**

#### **4.1 Riconoscimento a fini sportivi**

Al fine di ottenere il riconoscimento ai fini sportivi l'Associazione potrà affiliarsi alle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Associate e Enti di Promozione riconosciuti dal CONI e/o dal CIP, per le discipline sportive dagli stessi riconosciute, accettando incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, del CIP e di tutte le disposizioni statutarie e regolamentari delle FSN, DSA ed EPS, cui decide di affiliarsi, compresi quelli delle Federazioni Internazionali cui aderiscono gli organismi affilianti.

## **4.2 Certificazione**

L'Associazione tramite la affiliazione chiederà l'iscrizione nel Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche al fine di certificare la propria natura dilettantistica per tutti gli effetti che l'ordinamento attribuisce a tale qualifica.

### **Art. 5 - Sede e Strutture.**

L'Associazione stabilisce la sua sede legale e sociale presso la sede dell'Assonautica di Ancona, ubicata nel Porto Turistico "Marina Dorica" in via Mascino 3/h. Cambio di sede entro il Comune di Ancona non determinerà variazione statutaria e potrà pertanto essere deliberato dalla Assemblea ordinaria. L'Associazione usufruisce di tutte le strutture ed i servizi di pertinenza diretta o indiretta che l'Assonautica di Ancona rende disponibili, sino a revoca, a favore della stessa, nei limiti dei regolamenti interni e di apposita convenzione che è tuttora stabilita tra l'Associazione e l'Assonautica di Ancona.

In particolare sono disponibili per l'Associazione:

- La sede sociale, completa di servizi, attrezzature di segreteria, sala didattica e attrezzature didattiche, tra le quali la biblioteca nautica;
- Il Servizio di Segreteria;
- Gli ormeggi di pertinenza dell'Assonautica di Ancona nell'ambito di Marina Dorica, nei limiti determinati dalla titolarità privata degli stessi;
- Il libero accesso ed uso degli impianti per l'attività sportiva e agonistica di proprietà di Marina Dorica S.p.A. e concessi in uso alle Associazioni socie del Consorzio "Vanvitelli", tra le quali l'Assonautica è annoverata, nell'ambito del Regolamento d'uso adottato da Marina Dorica S.p.A. e delle convenzioni con l'Assonautica di Ancona.

### **Art. 6 - Patrimonio.**

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali comunque denominati a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Eventuali utili ed avanzi di gestione vengono destinati solo allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del patrimonio sociale.

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di Enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione. I beni materiali di proprietà dell'Associazione devono essere inventariati al termine di ciascun anno sociale, a cura del Segretario-Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente la quota sociale minima da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione da parte di chi intende aderire alla stessa, nonché le eventuali quote specifiche che gli associati dovranno versare per usufruire di determinate prestazioni rese dall'Associazione in conformità con i fini istituzionali.

L'adesione all'Associazione non comporta obbligo di ulteriori esborsi rispetto le quote di cui al punto precedente; è comunque facoltà dei Soci di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.

I versamenti al fondo di dotazione istituito al momento dell'atto costitutivo possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi anche in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione, può pertanto farsi richiesta di quanto versato a titolo di versamento al fondo di dotazione.

Le quote associative non sono rivalutabili né sono trasmissibili a terzi.

Il fondo comune, costituito a titolo esemplificativo e non esaustivo, da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquistati a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile tra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento.

#### **Art. 7 - Soci.**

Il numero dei soci è illimitato. Lo Statuto tutela il diritto di tutti i soci alla piena partecipazione alla vita associativa, vieta la partecipazione associativa temporanea.

I soci sono distinti in Fondatori e Ordinari, con pari diritti e doveri; sono soci fondatori i firmatari dell'atto costitutivo dell'Associazione. Sono soci ordinari coloro i quali hanno presentato richiesta di ammissione, dopo l'accoglimento della stessa da parte del Direttivo. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che ne facciano richiesta, che ne condividano gli scopi e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma di illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione, della Federazione di appartenenza e dei suoi organi.

Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo, il cui eventuale diniego deve essere sempre motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea generale.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale.

Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione rispondendo verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

#### **Art. 8 - Diritti e doveri dei soci.**

Alla qualifica di socio conseguono i seguenti diritti e doveri:

- Diritto a partecipare a tutte le attività promosse dalla Associazione, nel rispetto dei regolamenti interni;
- Diritto di collaborare alla realizzazione delle finalità associative, sia in fase di programmazione che di realizzazione;
- Diritto di accedere ai libri e alle scritture sociali;
- Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di essere convocati e di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo.

Tali diritti verranno automaticamente acquisiti dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Il socio minorenne può prendere parte alle assemblee con diritto di parola; egli ha diritto di voto, mediante rappresentanza da parte dell'esercente la potestà genitoriale che ha sottoscritto la domanda di ammissione, o da persona maggiorenne da quest'ultimo delegata.

– Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al successivo articolo 13.

- La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento.
- Doveri di osservare lo Statuto, gli eventuali regolamenti approvati dalla Assemblea dei Soci e le deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- Doveri di concorrere alle spese generali dell'Associazione e di corrispondere quanto deliberato per la partecipazione a specifiche iniziative.

#### **Art. 9 - Decadenza dei Soci.**

I Soci cessano automaticamente di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

- dimissione volontaria;
- morosità protrattasi oltre la fine dell'esercizio finanziario in corso;
- radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio. Il provvedimento di radiazione potrà essere impugnato davanti al Collegio dei Probiviri e la eventuale conferma da parte di quest'ultimo organo sarà da considerarsi non impugnabile. Per comportamenti di minore gravità la radiazione potrà essere sostituita da una ammonizione o da una sospensione per periodi variabili da tre mesi ad un anno, con le stesse modalità e garanzie.
- Scioglimento dell'associazione ai sensi dell'art. 31 del presente statuto.

#### **Art. 10 - Anno sociale.**

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

#### **Art. 11 - Organi.**

Gli organi sociali sono:

- l'Assemblea generale dei soci;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo.

Organi elettivi destinati al funzionamento dell'Associazione sono:

- il Collegio dei Revisori;
- il Collegio dei Probiviri.

Tutti i componenti elettivi esercitano le loro funzioni a titolo gratuito; le cariche non sono cumulabili; è fatto divieto agli amministratori di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP. Ciò a pena di decadenza.

#### **Art. 12 - Assemblea.**

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Alla Assemblea sono demandate tutte le decisioni concernenti l'attività necessaria per il conseguimento delle finalità associative.

### **Art. 13 - Diritti di partecipazione.**

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli soci che siano in regola con il versamento della quota annua. Ciascun socio può ricevere un massimo di due deleghe da altri soci, da far valere durante le assemblee ordinarie e straordinarie. I soci minorenni non possono essere delegati.

### **Art. 14 - Compiti dell'Assemblea.**

La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà normalmente entro il 28 febbraio di ciascun anno per l'approvazione, in particolare, del rendiconto consuntivo dell'anno precedente e del bilancio preventivo per il futuro anno sportivo, nonché della relazione sull'attività svolta e su quella programmata per il futuro. Per l'elezione del Presidente, del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori e dei Proviviri, e per la decisione in merito al numero di consiglieri da eleggere, la convocazione dell'Assemblea elettiva dovrà essere fissata entro e non oltre la prima decade di aprile dell'anno di scadenza del precedente Consiglio Direttivo. Spetta all'Assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli Organi direttivi dell'Associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.

L'Assemblea straordinaria ha luogo ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta motivata della metà più uno dei soci. In tale ipotesi l'assemblea dovrà essere indetta entro trenta giorni dalla richiesta formale. Dovrà altresì essere tenuta negli stessi termini di cui al precedente comma, in caso di scioglimento o cessazione della carica del Consiglio Direttivo, qualora, per dimissioni o per qualsiasi altro motivo, esso venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, o per dimissioni del Presidente, al fine di provvedere alla nomina dei nuovi organi.

Rientrano inoltre, nelle competenze dell'assemblea straordinaria:

1. l'approvazione dello Statuto e delle sue eventuali modifiche;
2. la delibera sulle questioni di particolare importanza e gravità per la vita e il funzionamento dell'Associazione;
3. revoca e designazione degli organi sociali elettivi qualora la inattività o il comportamento di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'Associazione;
4. la delibera dello scioglimento dell'Associazione conformemente a quanto disposto dall'articolo 31 del presente Statuto.

Il voto, in caso di elezioni e di argomenti che riguardino i Soci, si terrà a scrutinio segreto.

L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati. Viene garantita la massima divulgazione della convocazione a tutti i soci, anche attraverso mezzi di comunicazione individuale e collettiva di tipo elettronico, oltre che mediante affissione all'albo.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del consiglio direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

Di ogni assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario o di chi ne fa le veci. Sono possibili Assemblee in forma telematica, che verranno comunque verbalizzate anche mediante registrazione della stessa e relativa conservazione agli atti della Associazione. E' possibile esercitare il voto in forma telematica, secondo garanzie di legge, e rispettando il voto segreto, quando previsto.

Il verbale, firmato dal Presidente e da chi lo ha redatto, nonché, qualora se ne ravvisasse l'opportunità da tutti i presenti, viene conservato agli atti dell'Associazione e ogni socio può prenderne liberamente visione. Lo stesso dicasi per eventuali registrazioni delle sedute.

#### **Art. 15 - Convocazione.**

La convocazione dell'assemblea, oltre che dal Presidente a seguito di deliberazione del Consiglio Direttivo, potrà essere richiesta dalla metà più uno dei soci che potranno proporre l'ordine del giorno. In tale caso la stessa dovrà essere convocata entro 30 gg. dal ricevimento della richiesta dal Presidente o, in caso di inadempimento di quest'ultimo, dal Presidente del Collegio dei Probiviri. La convocazione dell'assemblea deve avvenire con apposito avviso affisso all'albo dell'Associazione almeno 8 gg. prima della data di convocazione; il Direttivo si adopererà per dare la massima diffusione possibile alla convocazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, o qualunque altro mezzo elettronico tracciabile. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie trattate.

#### **Art. 16 - Validità assembleare.**

Tanto l'assemblea ordinaria che quella straordinaria saranno valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza, metà più uno dei soci. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti, salvo quanto previsto all'art. 17.

#### **Art. 17 - Modifiche Statuto.**

Le eventuali modifiche del presente Statuto potranno essere discusse e deliberate a maggioranza solo dall'assemblea straordinaria dei soci e solo se poste all'ordine del giorno. Per tali deliberazioni, inoltre, in seconda convocazione il numero legale sarà di tanti soci pari ad un quinto degli iscritti più uno.

#### **Art. 18 - Consiglio Direttivo.**

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da un numero pari di membri, deciso di volta in volta dall'Assemblea, eletti dall'Assemblea. Nel proprio ambito elegge il Vice presidente ed il Segretario con funzioni di tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. In relazione a specifici incarichi conferiti a taluni membri del Consiglio, da parte del Consiglio medesimo, potranno essere rimborsate le spese vive sostenute per la trasferta, concernente l'espletamento della mansione, volontariamente e gratuitamente assolta. Il Consiglio dura in carica 3 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della stessa disciplina, non abbiano riportato condanne passate in giudizio per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI, o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti, a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.

Le deliberazioni del Consiglio devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario.

#### **Art. 19 - Dimissioni.**

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata senza ritardo l'assemblea straordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto. La perdita di un numero di componenti inferiore alla metà potrà essere rimpiazzata dai primi non eletti che accettino l'incarico, a condizione che abbiano riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile, dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti. Alla perdita di altri componenti che, sommati ai precedenti, formino la maggioranza, il Consiglio sarà comunque da considerarsi decaduto. In caso di scioglimento del Consiglio anche il Presidente sarà considerato decaduto.

Il Consiglio e il Presidente inoltre decadono allo scadere del mandato o per voto di sfiducia da parte dell'assemblea straordinaria. In caso di dimissioni del Presidente anche il Consiglio sarà considerato decaduto, salvo nuovo voto di fiducia dell'Assemblea Straordinaria convocata per eleggere il nuovo Presidente. Il Presidente o il componente del Consiglio che non partecipi a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo di legittimo impedimento, dovrà ritenersi decaduto dall'incarico.

#### **Art. 20 - Convocazione del Consiglio Direttivo.**

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, o lo richiedano almeno tre dei consiglieri. Di norma si riunisce almeno ogni quattro mesi.

#### **Art. 21 - Compiti del Consiglio Direttivo.**

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- Deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- Redigere il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'assemblea;
- Redigere il regolamento interno dell'Associazione nel rispetto dei principi fondamentali dello statuto;
- Fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga richiesto dai soci;
- Promuovere l'allestimento di attività agonistiche o ricreative;
- Redigere i regolamenti per le attività sportive;
- Assumere tutte le deliberazioni inerenti alla gestione del personale, sia dipendente che non dipendente, provvedendo in particolare alla scelta degli istruttori;
- Stabilire l'importo delle quote associative annuali e fissarne le modalità di pagamento;



- Determinare i corrispettivi per le diverse prestazioni offerte dall'Associazione e fissarne le modalità di pagamento;
- Adottare tutti gli eventuali provvedimenti disciplinari verso i soci che si dovessero rendere necessari;
- Curare l'ordinaria amministrazione e, con esclusione dei compiti espressamente attribuiti all'assemblea dal presente statuto, la straordinaria amministrazione.

#### **Art. 22 - Il Presidente.**

Il Presidente attua le decisioni del Consiglio, dirige l'Associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, il Presidente può anche provvedere su materie di competenza del Consiglio Direttivo, salvo sottoporre a ratifica le decisioni al Consiglio Direttivo nella prima riunione utile e comunque non oltre 90 giorni dall'emissione dei provvedimenti. Il mandato, direttamente conferito dall'assemblea, ha durata di tre anni ed è rinnovabile per non più di tre mandati consecutivi; rimane in carica dopo il termine del mandato, per gli affari correnti, solo per il tempo strettamente necessario alla nuova elezione.

Il Presidente ed il Consiglio Direttivo sono responsabili del buon andamento finanziario e rispondono in proprio delle eventuali spese straordinarie non preventivate nel bilancio o non approvate successivamente come variazioni allo stesso. Per le obbligazioni sociali rispondono personalmente e solidalmente verso i terzi il Presidente, il Consiglio Direttivo e chiunque abbia speso senza autorizzazione dell'Associazione. Gli altri soci per patto espresso non assumono tale obbligo.

#### **Art. 23 - Il Vice presidente.**

Il Vice presidente sostituisce il Presidente, in caso di sua assenza o di impedimento temporaneo ed in quelle mansioni a cui venga espressamente delegato. In caso di dimissioni o impedimento permanente del Presidente entro sei mesi della fine del mandato il Vice Presidente ne esercita le funzioni fino a nuove elezioni.

#### **Art. 24 - Il Segretario-Tesoriere.**

Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica delle riscossioni delle entrate e della tenuta dei libri sociali contabili. Provvede alla conservazione della proprietà dell'Associazione ed alle spese, da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 25 - Collegio dei Revisori.**

È composto da tre membri effettivi e tre supplenti, eletti dall'Assemblea per la durata di tre anni; elegge al suo interno un Presidente; i componenti, dato il carattere del sodalizio, non hanno l'obbligo di iscrizione allo specifico albo professionale né debbono essere in possesso di specifiche competenze; ha facoltà di partecipare alle riunioni del Direttivo; vigila sulla correttezza degli atti amministrativi e presenta all'Assemblea una breve relazione relativa al bilancio consuntivo.

#### **Art. 26 - Collegio dei Probiviri e Clausola Compromissoria.**

I soci si impegnano a non adire le vie legali per eventuali divergenze che sorgano con l'Associazione e fra loro, per motivi dipendenti dalla vita sociale. Tutte le controversie sono sottoposte alla competenza esclusiva di un Collegio dei Probiviri con funzioni di Arbitri, costituito da tre componenti, eletti dall'Assemblea per tre anni, che eleggono al loro interno un Presidente. Agli arbitri, che svolgono le funzioni di Collegio Arbitrale rituale, sono demandati i più ampi poteri istruttori e decisionali, nel rispetto del contraddittorio ed il verdetto deve essere accettato inappellabilmente. La mancata accettazione o esecuzione del lodo comporta, comunque, per il socio inadempiente la sanzione della radiazione dall'Associazione, oltre alla possibilità di dare corso forzoso al lodo stesso. In caso di adesione ad una Federazione Sportiva riconosciuta, se del caso, la Associazione demanderà a questa le questioni disciplinari di competenza della stessa.

#### **Art. 27 - Membri supplenti.**

I membri supplenti degli organi che li prevedono entrano in carica in caso di dimissioni o impedimento permanente di un membro effettivo. Qualora due su tre supplenti siano già subentrati in carica, la prima assemblea ordinaria o straordinaria successiva dovrà provvedere alla elezione dei nuovi supplenti per il loro reintegro.

#### **Art 28 – Obbligo di comunicazione.**

La nomina e le variazioni degli organi dell'Associazione sportiva, nonché ogni modifica statutaria devono essere comunicate alla segreteria degli organismi affilianti unitamente a copia del verbale e, entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla variazione, al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche.

#### **Art. 29 - Rendiconto.**

L'Associazione elabora annualmente, ed inderogabilmente, un rendiconto economico e finanziario. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Il rendiconto consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economica/finanziaria dell'Associazione.

Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economica/finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del rendiconto, dovrà essere messa a disposizione di tutti gli associati una copia del rendiconto stesso presso la sede sociale.

#### **Art. 30 - Rapporti con gli Organi Federali.**

L'Associazione si impegna a conformarsi alle norme e alle direttive generali del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), delle Federazioni sportive internazionali, nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI cui l'Associazione stessa aderisce o delibererà di aderire, il cui Statuto e Regolamenti si impegna sin d'ora a rispettare e far rispettare ai propri associati.

L'Associazione si impegna altresì ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della Federazione stessa dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità Federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva. Costituiscono quindi parte integrante del presente Statuto le norme degli Statuti e dei Regolamenti Federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle Società affiliate. L'Associazione si impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti tesserati e tecnici al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali.

#### **Art. 31 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio.**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci esprimenti un solo voto personale. La richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci avente per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto. Le eventuali attività, le attrezzature, i premi, e quanto altro di proprietà dell'Associazione, risultanti al momento dello scioglimento, saranno obbligatoriamente devolute ad Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo delle attività sportive, intese come finalità di utilità sociale, acquisito il parere richiesto dall'art. 148, comma 5, lett. b) del Testo Unico imposte sui redditi. In caso di scioglimento sarà nominato un Commissario liquidatore, scelto anche fra i non soci.

#### **Art. 32 - Norma di rinvio.**

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del D.lgs 36/2021, e, in subordine, le norme dello statuto e dei regolamenti dell'Organismo cui l'associazione aderisce, vigenti in materia di enti sportivi dilettantistici e le norme degli artt. 36 e ss. del Codice Civile.

Il presente Statuto sostituisce ogni altro precedente statuto della Associazione, nonché ogni altra norma regolamentare della associazione in contrasto con esso.

Il presente Statuto è stato approvato dalla Associazione alla riunione assembleare straordinaria dei soci del 24/11/2023.